

ACC

10000/142/1031

LEGAL S/C OF  
PROPAGANDA  
JULY 1924 - I

10000/142/1031

LEGAL S/C OF ACC, CONTROL OF PUBLICATIONS, (PRESS &  
PROPAGANDA)  
JULY 1924 - DEC. 1943

## DISPOSIZIONI SULLA CENSURA DELLA STAMPA

- 350
- 1.-- R. Editto sulla stampa 1848 n. 695
  - 2.-- Legge 7 luglio 1910 n. 324 sull'obbligo dello stampatore ed editore di depositare tre copie di ogni stampato al Procuratore del Re-
  - 3.-- Legge 1<sup>o</sup> febbraio 1939 n. 374 sul deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni-
  - 4.-- R.D. 12 dicembre 1940 n. 2052 che approva il regolamento del deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni -
  - 5.-- R.D. I. 15 luglio 1923 n. 3288 (Lex 1924 pag. 1219) entrato in vigore 1<sup>o</sup> 8 luglio 1924, convertito nella legge 31 dicembre 1925 n. 2309 (Lex 1926 pag. 11) sulla stampa e vigilanza dei giornali periodici.-
  - 6.-- R.D.L. 10 luglio 1924 n. 1081 (Lex 1924 pag. 1220), convertito nella Legge 31 dicembre 1925 n. 2308 (Lex 1926 pag. 11) contenente norme di attuazione del R.D.L. precedente.-
  - 7.-- Legge 31 dicembre 1925 n. 2307 (Lex 1926 pag. 10) sulla stampa periodica.-
  - 8.-- R.D. 4 marzo 1926 n. 371 contenente il Regolamento alle disposizioni sulla stampa periodica contenuta nelle leggi 2307, 2308 e 2309 (cf n. 5, 6 e 7) (Lex 1926 n. 686).-
  - 9.-- R.D. 28 settembre 1934 n. 1728, sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.-
  - 10.-- R.D. 5 dicembre 1935 N. 2311 contenente varianti al R.D. 28 settembre 1934 N. 1728 (N. 9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.-
  - 11.-- Decreto interministeriale 30 aprile 1928 contenente norme per la applicazione del R.D. 28 settembre 1934 n. 1728 (n. 9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.-
  - 12.-- R.D.L. 28 ottobre 1935 n. 1644 (convertito nella legge 9 gennaio 1936 n. 117), che detta norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.-

- 4.-- R.D. 12 dicembre 1940 n.2052 che approva il regolamento del deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni -
- 5.-- R.D. I. 15 luglio 1923 n.3288 (Lex 1924 pag.1219) entrato in vigore l'8 luglio 1924, convertito nella legge 31 dicembre 1925 n.2309 (Lex 1926 pag.17) sulla stampa e vigilanza dei giornali periodici.--
- 6.-- R.D.L. 10 luglio 1924 n.1081 (Lex 1924 pag.1220), convertito nella Legge 31 dicembre 1925 n.2308 (Lex 1926 pag.II) contenente norme di attuazione del R.D.L. precedente.--
- 7.-- Legge 31 dicembre 1925 n.2307 (Lex 1926 pag.IC) sulla stampa periodica.--
- 8.-- R.D. 4 marzo 1926 n.371 contenente il Regolamento alle disposizioni sulla stampa periodica contenuta nelle leggi 2307, 2308 e 2309 (ci n.5,6 e 7) (Lex 1926 n.666).--
- 9.-- R.D. 28 settembre 1934 n.1728, sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.--
- 10.-- R.D.5 dicembre 1935 N.2311 contenente varianti al R.D. 28 settembre 1934 N.1728 (N.9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.--
- 11.-- Decreto interministeriale 30 aprile 1928 contenente norme per la applicazione del R.D. 28 settembre 1934 n.1728 (n.9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.--
- 12.-- R.D.L. 28 ottobre 1935 n.1844 (convertito nella legge 9 gennaio 1936 n.117), che detta norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.--

## DISPOSIZIONI SULLA CENSURA DELLA STAMPA

- 1.- R. Editto sulla stampa 1648 n.695
- 2.- Legge 7 luglio 1910 n.324 sull'obbligo dello stampatore ed editore di depositare tre copie di ogni stampato al Procuratore del Re.
- 3.- Legge 1° febbraio 1939 n.374 sul deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni.
- 4.- R.D. 12 dicembre 1940 n.2052 che approva il regolamento del deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni -
- 5.- R.D. L. 15 luglio 1923 n.3288 (Lex 1924 pag.1219) entrato in vigore l'8 luglio 1924, convertito nella legge 31 dicembre 1925 n.2309 (Lex 1926 pag.11) sulla stampa e vigilanze dei giornali periodici.-
- 6.- R.D.L. 10 luglio 1924 n.1081 (Lex 1924 pag.1220), convertito nella Legge 31 dicembre 1925 n.2308 (Lex 1926 pag.II) contenente norme di attuazione del R.D.L. precedente.-
- 7.- Legge 31 dicembre 1925 n.2307 (Lex 1926 pag.10) sulla stampa periodica.-
- 8.- R.D. 4 marzo 1926 n.371 contenente il Regolamento alle disposizioni sulla stampa periodica contenuta nelle leggi 2307, 2308 e 2309 (ci n.5,6 e 7) (Lex 1926 n.686).-
- 9.- R.D. 28 settembre 1924 n.1728, sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.-
- 10.- R.D. 5 dicembre 1935 N.2311 contenente varianti al R.D. 28 settembre 1934 N.1728 (N.9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.-
- 11.- Decreto interministeriale 30 aprile 1928 contenente norme per la applicazione del R.D. 28 settembre 1934 n.1728 (n.9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.-
- 12.- R.D.L. 28 ottobre 1935 n.1644 (convertito nella legge 9 gennaio 1936 n.117), che detta norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.-

obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni -

- 5.- R.D. I. 15 luglio 1923 n.3288 (Lex 1924 pag.1219) entrato in vigore l'8 luglio 1924, convertito nella legge 31 dicembre 1925 n.2309 (Lex 1926 pag.11) sulla stampa e vigilanza dei giornali periodici.-
- 6.- R.D.L. 10 luglio 1924 n.1081 (Lex 1924 pag.1220), convertito nella Legge 31 dicembre 1925 n.2308 (Lex 1926 pag.II) contenente norme di attuazione del R.D.L. precedente.-
- 7.- Legge 31 dicembre 1925 n.2307 (Lex 1926 pag.10) sulla stampa periodica.-
- 8.- R.D. 4 marzo 1926 n.371 contenente il Regolamento alle disposizioni sulla stampa periodica contenuta nelle leggi 2307, 2308 e 2309 (ci n.5,6 e 7) (Lex 1926 n.686).-
- 9.- R.D. 28 settembre 1934 n.1728, sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.-
- 10.- R.D.5 dicembre 1935 N.2311 contenente varianti al R.D. 28 settembre 1934 N.1728 (N.9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.-
- 11.- Decreto interministeriale 30 aprile 1928 contenente norme per la applicazione del R.D. 28 settembre 1934 n.1728 (n.9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.-
- 12.- R.D.L. 28 ottobre 1935 n.1844 (convertito nella legge 9 gennaio 1935 n.117), che detta norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.-

TELEGRAMMA CIRCOLARE

12 luglio 1924

Copia

PREFETTI REGNO

N.15026-Circolare I Provvedimenti per la vigilanza sulla stampa.-  
(R.Decreto Legge 15 luglio 1923 n.3288 e R.D.Legge 11 luglio 1924  
N.1089).

Sono stati determinati dalla considerazione che le polemiche in-  
temperanti la propolazione di notizie tendenziose abbiano gradatamente  
contribuito a perturbare lo spirito pubblico in questo momento. Più  
particolarmente le pubblicazioni violente con le quali una parte del  
la stampa di opposizione, soprattutto sovversiva, ha approfittato dei  
recenti avvenimenti per denigrare sistematicamente il Governo ed il  
partito al potere, hanno alla loro volta provocato vivaci ritorsioni  
da parte della stampa fascista e creato così in alcuni centri uno  
stato di tensione tanto più pericolosa in quanto non potrebbe manife-  
starsi completamente se non attraverso atti incolpiti di violenze  
private. In queste condizioni il Governo ha ritenuto necessario di in-  
terpretare il pensiero della più grande parte dell'opinione pubblica,  
che invoca il ritorno della normalità, emanando provvedimenti col qua-  
li si disciplinano la gerenza e la vigilanza dei giornali e delle pub-  
blicazioni periodiche. E' ovvio che tali provvedimenti per non venir  
meno alle stesse altissime ragioni per le quali sono stati disposti  
dovranno essere applicati con la maggiore possibile imparzialità. In  
primo luogo dovranno servire di giusta arma di difesa contro le intol-  
lerabili intolleranze di quella più accesa stampa sovversiva che vuole  
trarre argomento di tutti i più tristi avvenimenti di cronaca, per ecci-  
tare l'odio tra le classi e la ribellione contro lo Stato e l'ordine  
sociale, ma nello stesso tempo dovranno essere attentamente vigilati  
e quando occorre fatti oggetto delle sanzioni stabilite nel provvedi-  
mento così quei giornali più o meno costituzionali che sotto il prete-  
sto di combattere la politica del Governo tengono lo spirito pubblico  
in una preoccupante eccitazione con un linguaggio che eguaglia sovente,  
per la sua virulenza, quello della stampa sovversiva, come gli stessi  
giornali fascisti quando questi, con eccessi inconsiderati diano esca  
a pericolosa accensione di animi atte a perturbare l'ordine pubblico. Da

parte di taluno si è tentato di rappresentare tendenziosamente i provvedimenti come atti di asserita politica liberticida, mentre essi non costituiscono in realtà che una opportuna misura precauzionale, la quale mentre richiama tutta la classe giornalistica italiana ad un senso più vigile costante e scrupoloso di responsabilità nello esercizio del suo delicatissimo ufficio, mettono lo Stato in condizione di non trovarsi disarmato di fronte all'opera sobillatrice di quei giornali che bandiscono, ad esempio, agli operai ed ai contadini il verbo della guerra civile, predicano l'organizzazione delle centurie proletarie e dei Consigli di fabbrica, la liberazione dei detenuti dalle carceri, etc., e mirano a reprimere insomma, non la libertà altamente intesa, ma la licenza basamente esercitata o per partito preso di settarismo politico o per pura speculazione di diffusione e di vendita. La S.V. come direttiva pratica terrà presente che l'art. 3 del secondo provvedimento chiarisce come il sequestro dei giornali e delle pubblicazioni periodiche disposto dall'articolo 4 del R.D.L. 15 luglio 1923 possa essere ordinato dal Prefetto o da un funzionario da esso, delegato, indipendentemente dalla diffida a norma dell'art. 2 del ricordato R.D. per il solo fatto che il giornale abbia pubblicato uno scritto che presenta i caratteri di dannosità, pericolosità e vilipendio considerati nelle lettere a) e b) del medesimo art. 2. Ciò mette la S.V. in grado di considerazione se non sia preferibile nell'applicazione dei nuovi provvedimenti, l'uso del sequestro anzicchè quello della diffida. Invero si ha ragione di ritenere che la possibilità occasionale del sequestro basti a compiere quell'opera di percuazione e di pressione oggi indispensabile per frenare gli abusi della libertà di stampa senza bisogno di ricorrere alla procedura della duplice diffida e della conseguente revoca del gerente in caso di recidiva, revoca a cui, per l'eventuale mancato riconoscimento del nuovo gerente, potrebbe anche seguire praticamente la grave sanzione della sospensione temporanea del giornale. Sono da proibirsi nel modo più assoluto le caricature del Sovrano, del Sommo Pontefice, dei Membri della famiglia Reale e tutte quelle che tendono - a gettare discredito sulla religione

es: sui poteri dello Stato. Il sequestro dovrà essere eseguito, perchè sia efficace, colla più grande prontezza. Occorrerebbe che la S.V. disponesse per la lettura immediata dei giornali all'inizio della tiratura, e, nel caso che si imponga intervento della autorità governativa per impedire la diffusione e la vendita della pubblicazione incriminata, tale intervento dovrà essere il più pronto e sollecito possibile. Sarà infine opportuno che la S.V. chiami subito presso di se collettivamente e separatamente i migliori e più autorevoli rappresentanti della stampa locale e ove lo ritenga utile i corrispondenti dei più importanti giornali delle altre città. Illustri loro le ragioni del provvedimento, facendo proprie le considerazioni su riferite aggiungendo che il governo desidera dare oggi una concreta attestazione della sua fiducia verso la classe giornalistica con l'invitarla a cooperare patriotticamente agli alti scopi che esso si prefige.-

L'Italia Bisogna soprattutto di concordia disciplinata e doverosa. Il giornalismo moderno è un'arma potentissima che in mano di uomini illuminati o incoscienti rettamente ispirati o malintenzionati può dare alla nazione preziosi benefici, ovvero incalcolabili detrimenti. Il Governo non ostante una agitazione determinata da apprezzamenti unilaterali e soprattutto da incomprendimenti delle ragioni obbiettive dei provvedimenti, confida che il giornalista italiano fedeli alle gloriose tradizioni nazionali della loro classe e compenetrati dalle categoriche esigenze di questo delicato momento della nostra storia, vorranno e sapranno imporsi essi stessi ad una più austera e precisa norma di disciplina e di responsabilità, anche per evitare ai poteri dello Stato l'obbligo increscioso di intervenire per dare comunque alla Nazione la garanzia sicura che i suoi più vitali interessi non siano per essere alla mercè di torbidi o avventati elementi irresponsabili.-

IL MINISTRO

F/to Federzoni

COPIA  
\*\*\*\*\*TELEGRAMMA

Roma, 17 Gennaio 1927

Prefetti REGNO

\*\*\*\*\*

Circolare n.2442 - Con riferimento al divieto già diramato circa la diffusione di notizie riguardanti incidenti aeronautici, S.E. il Capo Governo dispone altresì che sia vietata la diffusione a mezzo della stampa periodica e di pubblicazioni analoghe, come numeri unici, opuscoli, comunicati di agenzie e simili, di notizie, fotografie, disegni, schizzi ecc. concernenti i seguenti argomenti aeronautici italiani:

- a) movimento costruzioni trasformazioni di enti comandi e reparti aeronautici in territorio sia metropolitano sia coloniale;
- b) costruzioni riparazioni esperienze prove, di aeree mobili prototipi, ed entità di produzione degli aerei mobili anche non prototipi;
- c) dislocazioni e sistemazioni di aeroporti, caserme aeronautiche impianti fissi aeronautici di qualsiasi genere;
- d) provvedimenti di legge o applicazioni di legge di argomento aeronautico, prima che ne sia avvenuta pubblicazione su periodici ufficiali;
- e) Contratti bandi, concorsi, aste e simili atti amministrativi<sup>23</sup> di argomento aeronautico, prima che ne sia avvenuta la pubblicazione su periodici ufficiali.-

Su i predetti argomenti saranno autorizzate soltanto le notizie, fotografie, ecc. diramate dall'ufficio stampa del Capo del Governo, di accordo con l'ufficio stampa del Ministero della Aeronautica.-

Capo Ufficio Stampa Primo Ministro

Capasso Torre

COPIA DELLA LETTERA MINISTERIALE N° 1974 IN DATA 14 APRILE 1927 (Gabinetti)

**OGGETTO: Disciplina delle pubblicazioni periodiche.-**

RISERVATA

AL Signor Questore

B A R I

PROVINCIA DI BARI

Per notizia ed osservanza comunico la seguente circolare dell'Ufficio Stampa di S.M. il Capo del Governo pervenuta a S.M. il Prefetto della Provincia:

" Ad agevolare il compito che spetta alle SS.MM. per quanto concerne la stampa quotidiana e periodica, ritengo utile richiamare qui di seguito le più importanti norme di carattere permanente emanate in questi ultimi tempi, e tuttora in vigore, in ordine al divieto parziale o totale di pubblicazione di notizie o fatti, che per ragioni di indole varia non conviene siano in tutto o in parte portate a conoscenza del pubblico.-

1) - Innanzi tutto giova ricordare le disposizioni che determinano la misura con cui può essere data pubblicità alle notizie più direttamente riferentisi alla persona di S.M. il Capo del Governo. La circolare telegrafica 30647 diramata in data 29 agosto 1927 e che richiama la precedente di S.M. il Sottosegretario di Stato per l'Interno in data 14 aprile 1927 n. 13560, fa espresso divieto ai giornali di pubblicare notizie concernenti via gli di S.M. il Capo del Governo, all'infuori di quelle diramate a mezzo dell'agenzia Stefani.

Vanno anche ricordate, su questo argomento, la circolare 11 OTTOBRE 1927 n. 37586, con cui si richiama l'attenzione dei giornali sull'opportunità di non registrare, a getto continuo, lodi, consensi ed encomi all'opera del fascismo e di S.M. il Capo del Governo da parte di stranieri di passaggio, di nessuna autorità politica, oppure di giornali e riviste straniero assolutamente insignificanti; e l'altra 9764, del 29 aprile 1926, che dispone che i giornali, le riviste ed altri periodici illustrati non dedichino eccessivo spazio ad avvenimenti di cronaca, a ritratti e disegni

(1)

che riguardano persone della famiglia del Capo del Governo. Tale disposizione emanata in ossequio ad espresso desiderio del Duce, ispirato a squisito sentimento di riservatezza, va applicata con tatto e garbo pari alla delicatezza che l'ha determinata. -

Speciale menzione merita anche la circolare 27 gennaio 1927 n. 3425 che vieta, in massima, la riproduzione su giornali italiani di interviste concesse dal capo del Governo a giornalisti stranieri, salvo le eccezioni che potranno eventualmente farsi di volta in volta, a seguito da autorizzazione della autorità centrale. -

Per quanto riguarda, poi, la pubblicazione di notizie dei ricevimenti e dei colloqui del Capo del Governo, si richiama la recentissima circolare 7 agosto u.s. n. 3773/20-4 di S.S. il Sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui, ribadendosi le disposizioni precedentemente date sullo stesso argomento, si dispone che sia consentita solamente la pubblicazione di comunicati che, in proposito, saranno diretti da quest'Ufficio Stampa a mezzo dell'agenzia "Stefani" ed in altro modo. -

2) - Per il testo dei discorsi pronunciati da S.M. il Capo del Governo dovrà autorizzarsi la pubblicazione, esclusivamente di quello diretto da quest'Ufficio, e presso agenzia Stefani ed in altri modi. -

Le stesse disposizioni vigono per i discorsi del Segretario del Partito. -

Anche per quanto concerne la cronaca dei lavori del Gran Consiglio dovrà autorizzarsi la pubblicazione del solo comunicato ufficiale relativo. -

3) - Ovvero riguardo all'importante sviluppo assunto dell'Aeronautica, sia nel campo militare sia in quello civile ed alla necessità che, in conseguenza, sia disciplinata la pubblicazione delle notizie di eventuali incidenti di volo e di fatti sulle operazioni degli apparecchi, è necessario che le S.M., tengano ben presenti le disposizioni all'uso impartite con circolare telegrafica del 30 dicembre 1926 n. 39148, e 17 gennaio 1927 n. 3442 che consentono, in massima, solo la pubblicazione di comunicati "Stefani" e di fotografie e disegni autorizzati dal Ministero dell'Aeronautica. -

./.

(3)

4) - Perché la stampa possa sempre più cooperare all'opera di moralizzazione e di educazione delle masse è indispensabile che abbia la più rigorosa applicazione la circolare telegrafica n. 306 diretta da S.M. Il Capo del Governo in data 9 gennaio 1928, che riguarda la mobilitazione della cronaca nera, con particolare riferimento alle notizie di suicidi, trucidie passionali, violenze ed atti di libidine occorri ai su misfatti, ed altri fatti che possano esercitare una pericolosa suggestione su gli spiriti deboli ed indeboliti. Tale norma è stata successivamente ricordata alle S.M. con le circolari telegrafiche 26 marzo 1928 n. 3387 e 9 aprile successivo n. 10855.

Ritengo poi opportuno richiamare l'attenzione delle S.M. su alcune pubblicazioni illustrate dove il ruolo femminile costituisce l'unica attrattiva per i giovani. Sarà bene richiamare subito i direttori di queste pubblicazioni a una più dignitosa comprensione della missione giornalistica, e poi procedere con tutti i rigori di legge.-

5) - Hanno sempre piena vigore le disposizioni contenute nella circolare telegrafica 6 ottobre 1927 n. 36967 che fa assoluto divieto di pubblicazione di notizie riguardanti vertenze cavalleresche.-

6) - Ha particolare importanza per la difesa del credito e dell'economia nazionale il severo controllo delle notizie attinenti alla condizione finanziaria del Paese, e che possano influire su di essa. In argomento vanno messe in rilievo le disposizioni varie impartite in singole occasioni, nonché la circolare telegrafica 9 luglio 1926 n. 16693 diretta dal Capo del Governo riguardante la pubblicazione di notizie concernenti disastri bancari.-

7) - In occasione di recenti incidenti ferroviari, tra i quali ultimi quelli verificatisi alla Stazione di Sesto Romano della direttissima Roma-Napoli e nella Stazione di Milano, alcuni giornali si sono abbeverati a fare del fatto una narrazione eccessivamente diffusa dedicandovi intere colonne; con titoli arcaici e vistosi.-

I predetti incidenti, se pur dolorosi soprattutto perché vi è stata qualche vittima, devono ritenersi quasi trascurabili in confronto alle enormi traffici ferroviario italiano che, merco l'opera

(1)

del Governo Nazionale, si svolge da qualche anno con una regolarità che viene da tutti ammirata.-

Esagerare con pubblicazioni eccessive incidenti simili vuol dire mancare alla buona fama del servizio ferroviario italiano, specie all'estero che guarda con occhio invidioso ogni nostro progresso e si rallegra per ogni fatto che può rilevare imperfezioni nei nostri pubblici servizi.-

Quindi è necessario che anche su tale materia la stampa conservi la necessaria misura.-

anche con molta sobrietà vanno date alla stampa periodica le notizie riguardanti pubbliche calamità, nubifragi, alluvioni e altri disastri che possono destare ingenuità e deprimerne lo spirito pubblico. -

All'uopo si richiamano le circolari telegrafiche 4 dicembre 1925 n. 29617, 6 settembre 1927 n. 15539 e 26 marzo u.s. n. 9541.-

La narrazione esagerata ed allarmistica di tali avvenimenti può dare la falsa impressione che il popolo italiano non sia giunto ancora a quel livello di maturità, che fa guardare in faccia alle realtà con spirito forte ed animo virile.-

8) - Per l'importanza che lo Sport ha assunto nello sviluppo della vita nazionale, giova, pure, rammentare la circolare telegrafica 25 giugno 1927 n. 3116 che detta norme per la disciplina delle polemiche sportive, in quanto le polemiche stesse, portate ad un loro di esagerata asperità o personalismo, oltre che nuocere alla buona fama delle nostre organizzazioni sportive verso l'estero, può essere spesso scaltre le mosse sportive provocando, talvolta, deplorabili eccessi.-

Queste disposizioni non escludano, peraltro, la possibilità ed anche l'opportunità di un utile dibattito d'idee che può assumere forma di critica dignitosa e serena.-

Ciò che si vuole eliminare è soltanto il pettegolezzo e l'atteggiamento libellistico.-

9) - In debito rilievo va anche posto la circolare telegrafica del 30 giugno 1927 n. 3111, che riguarda la divulgazione di notizie relative a contratti di fornitura, fatta dall'industria nazionale

./.

(5)

a Sovrani esteri, in quanto, come in tali pochi casi si è verificato, la tempestiva pubblicazione da parte di agenzie e giornali ha fatto impadronire delle notizie stesse giornali esteri per presentanti interessi concorrenti, in cui campagna ha condotto spesso al fallimento di bene avviate trattative, con evidente danno dell'industria italiana.-

10) - Infine si richiamano le disposizioni della circolare telegrafica del 13 corrente n. 30786 circa il divieto di pubblicare notizie relative a eventuale matrimonio o a promozione nel R. Esercito di S.A.R. il Principe ereditario.-

Ne rispetto delle norme riferentisi a singoli e speciali argomenti, è bene non perdere di vista la linea generale da mantenersi da parte della stampa periodica del Regno per essere intesa con l'opera, che il Governo Nazionale, sotto l'alta guida di S.A. Mussolini, va compiendo da oltre sei anni: opera destinata ad assicurare alla Nazione in tutti i campi della vita civile il primato cui le danno diritto le sue antichissime e nobili tradizioni e le preclari virtù del suo popolo, rinnovate dal Fascismo.-

Invece di attendersi in dilute narrazioni di fatti e di avvenimenti specialmente di "Grenaca nera", invece di isterizzarsi in inutili polemiche ed attacchi, quasi sempre a sfondo personalistico, e non disinteressato, i quali danno l'impressione di uno stato di agitazione degli animi, che non risponde affatto alla tranquillità laboriosa della grande maggioranza della Nazione, i giornali faranno opera veramente patriottica e di valore all'26 trattazione di importanti problemi riguardanti la cultura, il progresso scientifico, agricolo e industriale, la politica demografica del Governo, la formazione dello Stato Corporativo e, soprattutto vulgarizzando le più importanti provvidenze che il Governo Nazionale va attuando nelle varie branche della vita del Paese.-

Nell'Opera per la Maternità e per l'Infanzia, su per ogni età e categoria di cittadini, la grande opera di bonifica fisica e spirituale della Nazione si compie attraverso una nuova serie d'istinti.-

COPIA

Ufficio Stampa del Capo del Governo - M.A-I-15/9

OGGETTO: Richiesta di divieti di pubblicazioni.-

Roma, li 15 maggio 1931.IX

ALLE LL. E.. I PREFETTI DEL

R E G N O  
= . = . = . = . =

Accade spesso che i Prefetti, nel trasmettere questo Ufficio richieste telegrafiche intese ad ottenere che sia fatto divieto alla stampa di dare notizie intorno a determinati fatti, limitino la loro richiesta alla pure e semplice enunciazione del provvedimento invocato senza dare sia pure concisamente, alcun chiarimento sull'entità e sull'importanza del fatto stesso e omettendo di specificare il motivo per cui il provvedimento si ritiene necessario .-

Ciò importa che quando la richiesta non possa trovare alcun riferimento in precedenti segnalazioni e precorra perciò il relativo dettagliato rapporto delle RR.LL., questo Ufficio viene a trovarsi nella impossibilità, data la mancanza dei dati necessari, di esaminare con cognizione di causa l'opportunità di far luogo all'invocato provvedimento, specie, quando, pervenendo la richiesta nelle ore tarde della notte questo Ufficio non abbia il modo di attingere più precise e complete informazioni presso i competenti Uffici del Ministero dell'Interno.-

Si raccomanda pertanto alle RR.LL. di compiacersi in avvenire <sup>125</sup>tegrare le richieste di cui trattasi con una succinta esposizione del fatto, accennando anche alle ragioni che suffragano le richieste stesse.-

Il Capo Ufficio Stampa  
del Capo del Governo

Ferretti

Per copia conforme

Bari, 19/5/1931.IX al Capo di Gabinetto - F.to illeggibile

COPIA

R. PREFETTURA DI BARI

N. 2085 Gab.

addì 20/11/1934/XIII

OGGETTO: Notizie di interesse militare

SIGNOR QUESTORE DI

B A R I

Comunico alla S/E. la seguente circolare del Gotesegretario di Stato per la Stampa e la Propaganda:

« Poichè si ravvisa opportuno che venga dato la massima divulgazione al testo del R.D. 28 settembre 1934 n° 1728 (Gazzetta Ufficiale n° 258 del 3/11/1934) concernente "L'elencazione delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione", si pregano le S.E.LL. di voler provvedere affinchè il testo integrale della legge su ricordata ed il relativo allegato - ove già non lo sia stato - vengano pubblicati nei quotidiani e nei periodici locali. -

Gradirò cortese cenno di assicuzione". -

IL P R E F E T T O

F.to: Kotta

COPIAREGIA PREFETTURA DI BARI

Div. Gab. n° 114

17 gennaio 1935 - XIII

OGGETTO: Giornali umoristici

SIG. Q U E S T O R E

. . . B A R I . . .

Per l'esecuzione delle disposizioni impartite trascrivo a V.S. la seguente circolare del Sottosegretariato alla Stampa in data 12 gennaio 1935:

"" Si è rilevato che in quest'ultimo tempo alcuni giornali umoristici, in contrasto con gli alti compiti educativi affidati alla stampa, pubblicano vignette e rubriche, alcune di carattere osceno o scurrile atte a gettare il discredito sull'istituto familiare, altre offensive o irrispettose verso il sentimento religioso poiché in esse viene fatto uso di figurazioni simboliche o di terminologie proprie del culto cattolico (per es. ureole di santi, ecc). -

Si prega pertanto di voler impartire le necessarie disposizioni alle direzioni dei giornali umoristici, editi in codesta Provincia, affinché l'inconveniente segnalato non abbia a ripetersi. -

E' ovvio ricordare che le suddette disposizioni dovranno essere interpretate tenendo presente la particolare natura di detti giornali"". -

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione. -

IL P R E F E T T O

23

COPIA TELEGRAMMA

PREFETTO BARI

IIO SCSC Roma 36/35 I 21 Prefetti Regno.

Prego V.E. avvertire direzioni giornali che est vietata uscita  
edizione straordinaria senza specifica autorizzazione di questo  
Sottosegretariato stop Caso infrazione prego provvedere senz'altro  
al sequestro stop Sottosegretario Stato Stampa e Propaganda Ciano.

92  
61

C O P I A

a, 9 novembre 1937

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE  
DIREZIONE GENERALE DELLA STAMPA ITALIANA

N° 10364

OGGETTO: Direttive impartite ai  
periodici illustrati. -

ALLE LL. EE. I PREFETTI DEL REGNO

\*.\*.\*.\*.\*

Per opportuna notizia, informo V.E. che, in data di oggi, ho inviato ai Direttori dei periodici illustrati la seguente lettera:

"" Alle direttive già impartite a proposito dei periodici illustrati, debbo aggiungere ora altre disposizioni. -

Si è dovuto notare che dal complesso delle fotografie e degli scritti nei settimanali illustrati risulta un tono equivoco e malsano assolutamente contrario allo spirito con cui il Regime intende educare la gioventù italiana. -

L'ostentazione della nudità, le fotografie di donne in pose equivocate, un torbido sensualismo diffuso ovunque, costituiscono altrettanti elementi negativi ad una sana e vigorosa educazione. -

Bisogna cercare altri argomenti soprattutto nell'esaltazione della pura bellezza femminile, della maternità, dell'esercizio fisico, del lavoro, della vita della casa e dei campi. -

Bisogna preferire soggetti, tipi, autori italiani - anche e soprattutto nel campo cinematografico - a quelli stranieri. -

Bisogna partire dal principio che l'Italia madre di bellezza, di eleganza e di arte non deve più andare a cercare i suoi ideali estetici e morali oltre i confini. -

E' necessario perciò imprimere un carattere completamente diverso alla stampa settimanale illustrata, e desidero che questa trasformazione, anche se non immediata, sia però totale e rapida. -

Avverto che a questo scopo gli uffici del Mio Ministero (Direzione Generale della Stampa Italiana) potranno offrire tutti quei chiarimenti e quegli indirizzi che si rendono necessari. -

Mentre non trascurerò di seguire attentamente i periodici illustrati, attendo un cortese cenno di assicurazione da parte Sua, e tendo ad informarla che, non attenendosi a queste disposizioni, provvederò alla sop-  
pressione del periodico che se ne rendesse colpevole""". - 21

Sarò molto grato a V.E. se vorrà collaborare nel migliore modo possibile affinché le direttive che questo Ministero ha tracciato alla stampa periodica illustrata abbiano al più presto completa attuazione. -

IL MINISTRO  
Firma: illeggibile

## DISPOSIZIONI SULLA CENSURA DELLA STAMPA

- 350
- file in Cabinet of 350*  
*file in Publications*
- I.-- R. Editto sulla stampa 1848 n. 695
  - 2.-- Legge 7 luglio 1910 n. 324 sull'obbligo dello stampatore ed editore di depositare tre copie di ogni stampato al Procuratore del Re.
  - 3.-- Legge 1° febbraio 1939 n. 374 sul deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni.
  - 4.-- R.D. 12 dicembre 1940 n. 2052 che approva il regolamento del deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni -
  - 5.-- R.D. L. 15 luglio 1923 n. 3208 (Lex 1924 pag. 1219) entrato in vigore 1°8 luglio 1924, convertito nella legge 31 dicembre 1925 n. 2309 (Lex 1926 pag. 11) sulla stampa e vigilanze dei giornali periodici.-
  - 6.-- R.D.L. 10 luglio 1924 n. 1061 (Lex 1924 pag. 1220), convertito nella legge 31 dicembre 1925 n. 2308 (Lex 1926 pag. 11) contenente norme di attuazione del R.D.L. precedente.-
  - 7.-- Legge 31 dicembre 1925 n. 2307 (Lex 1926 pag. 10) sulla stampa periodica.-
  - 8.-- R.D. 4 marzo 1926 n. 371 contenente il Regolamento alle disposizioni sulla stampa periodica contenute nelle leggi 2307, 2308 e 2309 (oi n. 5, 6 7) (Lex 1926 n. 686).-
  - 9.-- R.D. 28 settembre 1924 n. 1728, sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.-
  - 10.-- R.D. 5 dicembre 1935 n. 2311 contenente varianti al R.D. 28 settembre 1934 n. 1728 (n. 9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.
  - II.-- Decreto interministeriale 30 aprile 1928 contenente norme per la pubblicazione del R.D. 28 settembre 1934 n. 1728 (n. 9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.-
  - 12.-- R.D.L. 28 ottobre 1935 n. 1844 (convertito nella legge 9 gennaio 1936 n. 117), che detta norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.-

- 4.-- R.D. 12 dicembre 1940 n. 2052 che approva il Regolamento del deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni -
- 5.-- R.D. L. 15 luglio 1923 n. 3288 (Lex 1924 pag. I219) entrato in vigore l'8 luglio 1924, convertito nella legge 31 dicembre 1925 n. 2309 (Lex 1926 pag. 11) sulla stampa e vigilanza dei giornali periodici.--
- 6.-- R.D.L. 10 luglio 1924 n. 1081 (Lex 1924 pag. I220), convertito nella legge 31 dicembre 1925 n. 2308 (Lex 1926 pag. 11) contenente norme di attuazione del R.D.L. precedente.--
- 7.-- Legge 31 dicembre 1925 n. 2307 (Lex 1926 pag. 10) sulla stampa periodica.--
- 8.-- R.D. 4 marzo 1926 n. 371 contenente il Regolamento alle disposizioni sulla stampa periodica contenuta nelle leggi 2307, 2308 e 2309 (cd n. 5, 6 7) (Lex 1926 n. 686).--
- 9.-- R.D. 28 settembre 1934 n. 1728, sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.--
- 10.-- R.D. 5 dicembre 1935 N. 2311 contenente varianti al R.D. 28 settembre 1934 N. 1728 (N. 9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare
- 11.-- Decreto interministeriale 30 aprile 1928 contenente norme per la applicazione del R.D. 28 settembre 1934 n. 1728 (n. 9) sul divieto di divulgazione di notizie di interesse militare.--
- 12.-- R.D.L. 28 ottobre 1935 n. 1844 (convertito nella legge 9 gennaio 1936 n. 117), che detta norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.--

6/15

## TELEGRAMMA CIRCOLARE

Copia

Roma, 12 luglio 1924

PREFETTI REGNO

N.15026=Circolare I Provvedimenti per la vigilanza sulla stampa.-  
(R.Decreto Legge 15 luglio 1923 n.3283 e R.D.Legge II luglio 1924  
N.1089).

Sono stati determinati dalla considerazione che le polemiche intemperanti la propolazione di notizie tendenziose abbiano grandemente contribuito a perturbare lo spirito pubblico in questo momento. Più particolarmente le pubblicazioni violente con le quali una parte della stampa di opposizione, soprattutto sovversiva, ha approfittato dei recenti avvenimenti per denigrare sistematicamente il Governo ed il partito al potere, hanno alla loro volta provocato vivaci ritorsioni da parte della stampa fascista e creato così in alcuni centri uno stato di tensione tanto più pericolosa in quanto non potrebbe manifestarsi completamente se non attraverso atti incosulti di violenze private. In queste condizioni il Governo ha ritenuto necessario di interpretare il pensiero della più grande parte dell'opinione pubblica, che invoca il ritorno della normalità, emanando provvedimenti coi quali si disciplinano la gerenza e la vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche. E' ovvio che tali provvedimenti per non venire meno alle stesse altissime ragioni per le quali sono stati disposti dovranno essere applicati con la maggiore possibile imparzialità. In primo luogo dovranno servire di giusta arma di difesa contro le intollerabili intolleranze di quella più accesa stampa sovversiva che vuole trarre argomento di tutti i più tristi avvenimenti di cronaca per eccitare l'odio tra le classi e la ribellione contro lo Stato e l'ordine sociale, ma nello stesso tempo dovranno essere attentamente vigilati e quando occorre fatti oggetto delle sanzioni stabilite nel provvedimento così quei giornali più o meno costituzionali che sotto il pretesto di combattere la politica del Governo tengono lo spirito pubblico in una preoccupante eccitazione con un linguaggio che eguaglia sovente, per la sua virulenza, quello della stampa sovversiva, come gli stessi giornali fascisti quando questi, con eccessi inconsiderati danno esca a pericolosa accensione di animi atte a perturbare l'ordine pubblico. Da

parte di taluno si è tentato di rappresentare tendenziosamente i provvedimenti come atti di asserita politica liberticida, mentre essi non costituiscono in realtà che una opportuna misura precauzionale, la quale mentre richiama tutta la classe giornalistica italiana ad un senso più vigile costante e scrupoloso di responsabilità nello esercizio del suo delicatissimo ufficio, mettono lo Stato in condizione di non trovarsi disarmato di fronte all'opera sobillatrice di quei giornali che bandiscano, ad esempio, agli operai ed ai contadini il verbo della guerra civile, predicano l'organizzazione delle centurie proletarie e dei Consigli di fabbrica, la liberazione dei detenuti dalle carceri, etc., e mirano a reprimere insomma, non la libertà altamente intesa, ma la licenza bassamente esercitata o per partito preso di settarismo politico o per pura speculazione di diffusione e di vendita. La S.V. come direttiva pratica terrà presente che l'art.3 del secondo provvedimento chiarisce come il sequestro dei giornali e delle pubblicazioni periodiche disposte dall'articolo 4 del R.D.L. 15 luglio 1923 possa essere ordinato dal Prefetto o da un funzionario da esso, delegato, indipendentemente dalla diffida a norma dell'art.2 del ricordato R.D. per il solo fatto che il giornale abbia pubblicato uno scritto che presenta i caratteri di dannosità, pericolosità e vilipendio considerati nelle lettere a) e b) del medesimo art.2. Ciò mette la S.V. in grado di considerazione se non sia preferibile nell'applicazione dei nuovi provvedimenti, l'uso del sequestro anzichè quello della diffida. Invero si ha ragione di ritenere che la possibilità occasionale del sequestro basti a compiere quell'opera di persuasione e di pressione oggi indispensabile per frenare gli abusi della libertà di stampa senza bisogno di ricorrere alla procedura della duplice diffida e della conseguente revoca del gerente in caso di recidiva, revoca a cui, per l'eventuale mancato riconoscimento del nuovo gerente, potrebbe anche seguire praticamente la grave sanzione della sospensione temporanea del giornale. Sono da proibirsi nel modo più assoluto le caricature del Sovrano, del Sommo Pontefice, dei Membri della famiglia Reale e tutte quelle che tendono - a gettare discredito sulla religione

COPIA

=====

TELEGRAMMA

Roma, 17 Gennaio 1927

Prefetti REGNO

=====

Circolare n.2442 = Con riferimento al divieto già diramato circa la diffusione di notizie riguardanti incidenti aeronautici, S.E. il Capo Governo dispone altresì che sia vietata la diffusione a mezzo della stampa periodica e di pubblicazioni analoghe, come numeri unici, opuscoli, comunicati di agenzie e simili, di notizie, fotografie, disegni, schizzi ecc. concernenti i seguenti argomenti aeronautici italiani:

- a) movimento costruzioni trasformazioni di enti comandi e reparti aeronautici in territorio sia metropolitano sia coloniale;
- b) costruzioni riparazioni esperienze prove, di aeree mobili prototipi, ed entità di produzione degli aerei mobili anche non prototipi;
- c) dislocazioni e sistemazioni di aeroporti, caserme aeronautiche impianti fissi aeronautici di qualsiasi genere;
- d) Provvedimenti di legge o applicazioni di legge di argomento aeronautico, prima che ne sia avvenuta pubblicazione su periodici ufficiali;
- e) Contratti bandi, concorsi, aste e simili atti amministrativi di argomento aeronautico, prima che ne sia avvenuta la pubblicazione su periodici ufficiali.-

Su i predetti argomenti saranno autorizzate soltanto le notizie, fotografie, ecc. diramate dall'ufficio stampa del Capo del Governo, di accordo con l'ufficio stampa del Ministero della Aeronautica.-

Capo Ufficio Stampa Primo Ministro

Capasso Torre

COPIA DELLA PRONTIZIA N°1574 IN DATA 15 NOVEMBRE 1928.VII°(Gabinett)

OGGETTO: Disciplina delle pubblicazioni periodiche.-

RISERVATA

=====

AL Signor Questore

B A R I

=====

Per notizia ed osservanza comunico la seguente circolare dell'Ufficio Stampa di S.E. il Capo del Governo pervenuta a S.E. il Prefetto della Provincia:

" Ad agevolare il compito che spetta alle EE.LL. per quanto concerne la stampa quotidiana e periodica, ritengo utile richiamare qui di seguito le più importanti norme di carattere permanente emanate in questi ultimi tempi, e tuttora in vigore, in ordine al divieto parziale o tale di pubblicazione di notizie o fatti, che per ragioni di indole varia non conviene siano in tutto o in parte portate a conoscenza del pubblico.-

1) - Innanzi tutto giova ricordare le disposizioni che determinano la misura con cui può essere data pubblicità alle notizie più direttamente riferentisi alla persona di S.E. il Capo del Governo. La circolare telegrafica 30647 diramata in data 20 agosto 1927 e che richiama la precedente di S.E. il Sottosegretario di Stato per l'Interno in data 14 aprile 1927 n.13500, fa espresso divieto ai giornali di pubblicare notizie concernenti viaggi di S.E. il Capo del Governo, all'infuori di quelle diramate a mezzo dell' ~~Ag~~ <sup>Agenzia</sup> Stefani.

Vanno anche ricordate, su questo argomento, la circolare II OTTOBRE 1927 n.37586, con cui si richiama l'attenzione dei giornali sull'opportunità di non registrare, a getto continuo, lodi, consensi ed encomi all'opera del fascismo e di S.E. il Capo del Governo da parte di stranieri di passaggio, di nessuna autorità politica, oppure di giornali e riviste straniere assolutamente insignificanti; e l'altra 9764, del 29 aprile 1926, che dispone che i giornali, le riviste ed altri periodici illustrati non dedichino eccessivo spazio ad avvenimenti di cronaca, a ritratti e disegni

(2)

che riguardino persone della famiglia del Capo del Governo. Tale disposizione emanata in ossequio ad espresso desiderio del Duce, ispirato a squisito sentimento di riservatezza, va applicata con tatto e garbo pari alla delicatezza che l'ha determinata. -

Speciale menzione merita anche la circolare 27 gennaio 1927 n.3428 che vieta, in massima, la riproduzione su giornali italiani di interviste concesse dal Capo del Governo e giornalisti stranieri, salvo le eccezioni che potranno eventualmente farsi di volta in volta, a seguito da autorizzazione della autorità centrale.-

Per quanto riguarda, poi, la pubblicazione di notizie dei ricevimenti e dei colloqui del Capo del Governo, si richiama la recentissima circolare 7 agosto u.s. N.3779/20-4 di S.E. il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui, ribadendosi le disposizioni precedentemente date sullo stesso argomento, si dispone che sia consentita solamente la pubblicazione di comunicati che, in proposito, saranno diramati da quest'Ufficio Stampa a mezzo dell'Agenzia "Stefani" od in altro modo.-

2) - Per il testo dei discorsi pronunciati da S.E. il Capo del Governo dovrà autorizzarsi la pubblicazione, esclusivamente di quello diramato da quest'Ufficio, e mezzo Agenzia Stefani od in altri modi.-

Le stesse disposizioni vigono per i discorsi del Segretario del Partito.-

Anche per quanto concerne la cronaca dei lavori del Gran Consiglio dovrà autorizzarsi la pubblicazione del solo comunicato ufficiale relativo.-

3) - Avuto riguardo all'importante sviluppo assunto dall'Aeronautica, sia nel campo militare sia in quello civile ed alla necessità che, in conseguenza, sia disciplinata la pubblicazione delle notizie di eventuali incidenti di volo e di dati sulle costruzioni degli apparecchi, è necessario che le EE.LL., tengano ben presenti le disposizioni all'uopo impartite con circolare telegrafica del 30 dicembre 1926 n.35148, e 17 gennaio 1927 n.2442 che consentono, in massima, solo la pubblicazione di comunicati "Stefani" e di fotografie e disegni autorizzati dal Ministero dell'Aeronautica.-

./.

(3)

4) - Perchè la Stampa possa sempre più cooperare all'opera di moralizzazione e di educazione delle masse è indispensabile che abbia la più rigorosa applicazione la circolare telegrafica n.806 diramata da S.E. il Capo del Governo in data 9 gennaio 1928, che riguarda la smobilitazione della cronaca nera, con particolare riferimento alle notizie di suicidi, tragedie passionali, violenze ed atti di libidine commessi su minorenni, ed altri fatti che possano esercitare una pericolosa suggestione su gli spiriti deboli od indeboliti. Tale norma è stata successivamente ricordata alle EE.LL. con le circolari telegrafiche 26 marzo 1928 n.9297 e 9 aprile successivo n.10859.\*

Ritengo poi opportuno richiamare l'attenzione delle LL.EE. su alcune pubblicazioni illustrate dove il nudo femminile costituisce unica malsana attrattiva per i giovani. Sarà bene richiamare subito i direttori di queste pubblicazioni e una più dignitosa comprensione della missione giornalistica, e poi procedere con tutti i rigori di legge.-

5) - Hanno sempre pieno vigore le disposizioni contenute nella circolare telegrafica 6 ottobre 1927 n.36967 che fa assoluto divieto di pubblicazione di notizie riguardanti vertenze cavalleresche.-

6) - Ha particolare importanza per la difesa del credito e dell'economia nazionale il severo controllo delle notizie attinenti alla condizione finanziaria del Paese, e che possono influire su di essa. In argomento vanno messe in rilievo le disposizioni varie impartite in singole occasioni, nonché la circolare telegrafica 9 luglio 1926 n.16695 diramata dal Capo del Governo riguardante la pubblicazione di notizie concernenti dissesti bancari.-

7) - In occasione di recenti incidenti ferroviari, tra i quali ultimi quelli verificatisi alla Stazione di Sezze Romano della direttissima Roma-Napoli e nelle Stazione di Milano, alcuni giornali si sono sbizzariti a dare del fatto una narrazione eccessivamente diffusa dedicandovi intere colonne; con titoli grossi e vistosi.-

I predetti incidenti, se pur dolorosi soprattutto perchè vi è stata qualche vittima, devono ritenersi quasi trascurabili in confronto allo enorme traffico ferroviario italiano che, mercè l'opera

(4)

del Governo Nazionale, si svolge da qualche anno con una regolarità che viene da tutti ammirata.-

Esagerare con pubblicazioni eccessive incidenti simili vuol dire nuocere alla buona fama del servizio ferroviario italiano, specie all'estero che guarda con occhio invidioso ogni nostro progresso e si rallegra per ogni fatto che può rilevare imperfezioni nei nostri pubblici servizi.-

Quindi è necessario che anche su tale materia la stampa conservi la necessaria misura.-

Anche con molta sobrietà vanno date alla stampa periodica le notizie riguardanti pubbliche calamità, nubifragi, alluvioni e altri disastri che possono destare inquietudine e deprimere lo spirito pubblico. -

All'uopo si richiamano le circolari telegrafiche 4 dicembre 1925 n.29617, 6 settembre 1927 n.35589 e 26 marzo u.s. n.9543.-

La narrazione esagerata ed allarmistica di tali avvenimenti può dare la falsa impressione che il popolo italiano non sia giunto ancora a quel livello di maturità, che fa guardare in faccia alla realtà con spirito forte ed animo virile.-

8) - Per l'importanza che lo Sport ha assunto nello sviluppo della vita nazionale, giova, pure, rammentare la circolare telegrafica 25 giugno 1927 n.23236 che detta norme per la disciplina delle polemiche sportive, in quanto le polemiche stesse, portate ad un tono di esagerata asperità o personalismo, oltre che nuocere alla buona fama delle nostre organizzazioni sportive verso l'estero, può ~~essere~~ spesso eccitare le masse sportive provocando, talvolta, deprecabili eccessi.-

Queste disposizioni non escludono, peraltro, la possibilità ed anche l'opportunità di un utile dibattito d'idee che può assumere forma di critica dignitosa e serena.-

Ciò che si vuole eliminare è soltanto il pettegolezzo e l'attacco libellistico.-

9) - In debito rilievo va anche posto la circolare telegrafica del 30 giugno 1927 n.23811, che riguarda la divulgazione di notizie relative a contratti di forniture, fatta dall'industria nazionale

(5)

a Governi esteri, in quanto, come in noi pochi casi si è verificato, la tempestiva pubblicazione da parte di agenzie e giornali ha fatto impadronire delle notizie stesse giornali esteri rappresentanti interessi concorrenti, la cui compagna ha condotto spesso al fallimento di bene avviate trattative, con evidente danno dell'industria italiana.-

10) - Infine si richiamano le disposizioni della circolare telegrafica del 15 corrente n.30726 circa il divieto di pubblicare notizie relative a eventuale matrimonio o a promozione nel R.Esercito di S.A.R. il Principe Ereditario.-

Nel rispetto delle norme riferentisi a singoli e speciali argomenti, è bene non perdere di vista la linea generale da mantenersi da parte della stampa periodica del Regime per essere intonata con l'opera, che il Governo Nazionale, sotto l'alta guida di S.E. Mussolini, va compiendo da oltre sei anni: opera destinata ad assicurare alla Nazione in tutti i campi della vita civile il primato cui le danno diritto le sue antichissime e nobili tradizioni e le preclare virtù del suo popolo, rinnovato dal fascismo.-

Invece di attendarsi in diluite narrazioni di fatti e di avvenimenti specialmente di "Cronaca nera", invece di isterilirsi in inutili polemiche ed attacchi, quasi sempre a sfondo personalistico, e non disinteressato, i quali danno l'impressione di uno stato di esasperazione degli animi, che non risponde affatto alla tranquillità laboriosa della grande maggioranza della Nazione, i giornali faranno opera veramente patriottica dedicandosi alla trattazione di importanti problemi riguardanti la cultura, il progresso scientifico, agricolo e industriale, la politica demografica del Governo, la formazione dello Stato Corporativo, e, soprattutto volgarizzando le più importanti provvidenze che il Governo Nazionale va attuando nelle varie branche della vita del Paese.-

Dall'Opera per la Maternità e per l'Infanzia, su per ogni età e categoria di cittadini, la grande opera di bonifica fisica e spirituale della Nazione si compie attraverso una nuova serie d'istinti.-

(6)

Non v'è problema che non sia posto sul tappeto ed avviato alla soluzione, non v'è attimo di sosta nell'opera che tende a porre in valore il lavoro dei campi e delle officine onde d'Italia non si accresca soltanto nel numero dei suoi figli, ma nel rendimento e nella capacità di ciascuno di essi. Si gettano, così, le sicure basi di un nuovo Stato. Lo Stato fascista-nato dalla Rivoluzione che ha sconvolto uno sterile campo ed in quello semina ora il buon seme che darà, come frutto sicuro, la potenza d'Italia.-

Le EE.LL. giudicheranno col proprio saggio criterio, se e quelli delle disposizioni suindicate ed in quale forma siano da comunicare ai giornali per rinnovarne la memoria. In ogni modo però, anche per evitare che l'emanazione dei divieti si risolva in una dannosa diffusione delle notizie di cui si deve vietare la pubblica conoscenza è necessario che la comunicazione delle norme surriportate ed in genere di tutte le disposizioni, relative a divieto o limitazione di pubblicazioni sia fatta con la maggiore riservatezza, oralmente ai Direttori dei giornali o ad altre persone responsabili della Direzione, che diano garanzia di riserbo.-

A questo sarà anche fatta presente l'opportunità che la stampa divenga, sempre più, illustratrice agile, varia, brillante delle quotidiane conquiste del Fascismo."

Spedirò ricevuta della presente.-

IL PREFETTO

F/to Illeggibile

10

COPIA

Ufficio Stampa del Capo del Governo - N.A-I-15/9

OGGETTO: Richiesta di divieti di pubblicazioni.-

Roma, li 15 maggio 1931.IX'

ALLE LL. E. I PREFETTI DEL

R E G N O  
=.=.=.=.=

Accade spesso che i Prefetti, nel trasmettere questo Ufficio richieste telegrafiche intese ad ottenere che sia fatto divieto alla stampa di dare notizie intorno a determinati fatti, limitino la loro richiesta alla pure e semplice enunciazione del provvedimento invocato senza dare sia pure concisamente, alcun chiarimento sull'entità e sull'importanza del fatto stesso e omettendo di specificare il motivo per cui il provvedimento si ritiene necessario .-

Ciò importa che quando la richiesta non possa trovare alcun riferimento in precedenti segnalazioni e precorra perciò il relativo dettagliato rapporto delle EE.LL., questo Ufficio viene a trovarsi nella impossibilità, data la mancanza dei dati necessari, di esaminare con cognizione di causa l'opportunità di far luogo all'invocato provvedimento, specie, quando, pervenendo la richiesta nelle ore tarde della notte questo Ufficio non abbia il modo di attingere più precise e complete informazioni presso i competenti Uffici del Ministero dell'Interno.-

Si raccomanda pertanto alle EE.LL. di compiacersi in avvenire integrare le richieste di cui trattasi con una succinta esposizione del fatto, accennando anche alle ragioni che suffragano le richieste stesse.-

Il Capo Ufficio Stampa  
del Capo del Governo

Ferretti

Per copia conforme

Bari, 19/5/1931.IX. Il Capo di Gabinetto - F.to Illeggibile

COPIA

R. PREFETTURA DI BARI

addì 20/11/1934/XIII

N. 2085 Gab.

OGGETTO: Notizie di interesse militare  
-----

SIGNOR QUESTORE DI

==.==.B.A.R.I.==.==.=

Comunico amma S/E. la seguente circolare del Sottosegretario di Stato per la Stampa e la Propaganda:  
"Poichè si ravvisa opportuno che venga dato la massime divulgazione al testo del R.D. 28 settembre 1934 n° 1728 (Gazzetta Ufficiale n° 258 del 3/11/1934) concernente "L'elencazione delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione", si pregano le EE.LL. di voler provvedere affinchè il testo integrale della legge su ricordate ed il relativo allegato - ove già non lo sia stato - vengano pubblicati nei quotidiani e nei periodici locali. -  
Gradirò cortese cenno di assicuzione". -

IL P R E F E T T O  
F.to: Motta

COPIAREGIA PREFETTURA DI BARI

Div. Gab. n° 114

17 gennaio 1935 - XIII

OGGETTO: Giornali umoristici

SIG. Q U E S T O R E

=,=.B.A.R.I.=,=.

Per l'esecuzione delle disposizioni impartite trascrivo a V.S. la seguente circolare del Sottosegretariato alla Stampa in data 12 gennaio 1935:

"" Si è rilevato che in quest'ultimo tempo alcuni giornali umoristici, in contrasto con gli alti compiti educativi affidati alla stampa, pubblicano vignette e rubriche, alcune di carattere osceno o scurrile atte a gettare il discredito sull'istituto familiare, altre offensive o irrispettose verso il sentimento religioso poiché in esse viene fatto uso di figurazioni simboliche o di terminologie proprie del culto cattolico (per es. ureole di santi, ecc). -

Si prega pertanto di voler impartire le necessarie disposizioni alle direzioni dei giornali umoristici, editi in codesta Provincia, affinché l'inconveniente segnalato non abbia a ripetersi. -

E' ovvio ricordare che le suindicate disposizioni dovranno essere interpretate tenendo presente la particolare natura di detti giornali"". -

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione. -

IL P R E F E T T O

2203

COPIA TELEGRAMMA

PREFETTO BARI

IIO SCSC Roma 36/35 I 21 Prefetti Regno.

Prego V.E. avvertire direzioni giornali che est vietata uscita edizione straordinaria senza specifica autorizzazione di questo Sottosegretariato stop Caso infrazione prego provvedere senz'altro al sequestro stop Sottosegretario Stato Stampa e Propaganda Ciano.

C O P I A

Roma, 9 novembre 1937

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE  
DIREZIONE GENERALE DELLA STAMPA ITALIANA

N° 10364

OGGETTO: Direttive impartite ai  
periodici illustrati. -

ALLE LL. EE. I PREFETTI DEL REGNO

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Per opportuna notizia, informo V.E. che, in data di oggi, ho inviato ai Direttori dei periodici illustrati la seguente lettera:

"" Alle direttive già impartite a proposito dei periodici illustrati, debbo aggiungere ora altre disposizioni. -

Si è dovuto notare che dal complesso delle fotografie e degli scritti nei settimanali illustrati risulta un tono equivoco e malsano assolutamente contrario allo spirito con cui il Regime intende educare la gioventù italiana. -

L'ostentazione della nudità, le fotografie di donne in pose equivocate, un torbido sensualismo diffuso ovunque, costituiscono altrettanti elementi negativi ad una sana e vigorosa educazione. -

Bisogna cercare altri argomenti soprattutto nell'esaltazione della pura bellezza femminile, della maternità, dell'esercizio fisico, del lavoro, della vita della casa e dei campi. -

Bisogna preferire soggetti, tipi, autori italiani - anche e soprattutto nel campo cinematografico - a quelli stranieri. -

Bisogna partire dal principio che l'Italia madre di bellezza, di eleganza e di arte non deve più andare a cercare i suoi ideali estetici e morali oltre i confini. -

E' necessario perciò imprimere un carattere completamente diverso alla stampa settimanale illustrata, e desidero che questa trasformazione, anche se non immediata, sia però totale e rapida. -

Avverto che a questo scopo gli uffici del Mio Ministero (Direzione Generale della Stampa italiana) potranno offrire tutti quei chiarimenti e quegli indirizzi che si rendono necessari. -

Mentre non trascurerò di seguire attentamente i periodici illustrati, attendo un cortese cenno di assicurazione da parte Sua, e tendo ad informarla che, non attenendosi a queste disposizioni, provvederò alla soppressione del periodico che se ne rendesse colpevole"". -

Sarò molto grato a V.E. se vorrà collaborare nel migliore modo possibile affinché le direttive che questo Ministero ha tracciato alla stampa periodica illustrata abbiano al più presto completa attuazione. -

IL MINISTRO

Firma: illeggibile

250

U. S. RESTRICTED  
(Equals British RESTRICTED)

R/2673

*no*

*330*

1st Ind.

Office of Acting Chief of Staff, M.G.Center. 17th December, 1943. ROK/ttg.

To: Chief, Legal Sub-Commission, A.C.C., Hq. Allied Control Commission, C.M.F.

For your information and files.

*Robert G. Kirkwood*

ROBT. G. KIRKWOOD.  
Col. F.A.  
Acting Chief of Staff.  
M. G. Center.

3 incls.  
n/c.

4

U. S. RESTRICTED  
(Equals British Restricted).

U. S. R E S T R I C T E D.  
(Equals British RESTRICTED).

1st Ind.

Office of Acting Chief of Staff, M. S. Center. 17th December, 1943. R. S. C. C.

To: Chief, Legal Sub-Commission, A.C.C. Hq. Allied Control Commission, C.M.F.

For your information and files.

ROBT. G. FIREWOOD.  
Col. F.S.  
Acting Chief of Staff.  
M. S. Center.

3 incls.  
r/c.

3

U. S. R E S T R I C T E D  
(Equals British RESTRICTED).

U. S. RESTRICTED  
Equals British RESTRICTED

U. S. RESTRICTED  
(Equals British RESTRICTED)

ALLIED FORCE HEADQUARTERS  
Office of Assistant Chief of Staff, G-2

15 December 1943.

SUBJECT: Publications.

TO : Joint Chiefs of Staff, Armistice C. C.  
(Thru: Military Government Section, AFHQ)

Reference your Questionnaire ACC/1076(G-2), dated 19 September 1943, the following publications are being forwarded to you.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA Numero 203, 202, 201,  
200, 199, 197, 196, 195, 194, 190, 189, 188, 187, 186,  
185, 182, 181, 184, 183, 180, 179, 178, 177, 176, 174,  
173, 172. One copy each.

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  
One copy.

R. PREFETTURA DI BRINDISI FOGLIO ANNUNZI LEGALI Num. 21 - 3 /  
Two copies.

*H. G. Edwards*

H. G. EDWARDS,  
Major, G. S.,  
I.I.S.S. (JIC) Secretary.

Incls. - 3  
As above.

2

U. S. RESTRICTED  
Equals British RESTRICTED

U. S. RESTRICTED  
(Equals British RESTRICTED)

119651

207

2208

386

HEADQUARTERS  
ALLIED CONTROL COMMISSION  
Legal Subcommittee

EE/gmf

330

22 December 1943.

In reply  
refer to: ACC/1/350

SUBJECT: Acknowledgement of Receipt.

TO : Acting Chief of Staff, H.C. Center  
c/o WSS, AFHQ.

1. Reference your 1st Indorsement to letter dated 15 Dec. 1943 from the Office of Assistant Chief of Staff, G-2, AFHQ, receipt is acknowledged for following publications:

- (a) GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (27 copies)
- (b) STORIA DEL DIRITTO ITALIANO (1 copy)
- (c) R. PREFETTURA DI BRINDISI FOGLIO AVUNZI LEGALI (2 copies).

*Aug.*

A. R. THACKRAH, Major  
Legal Subcommittee, ACC.

1

188

2209